

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

ACCORDO ADDIZIONALE

sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

(GU L 300 del 31.12.1972, pag. 281)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Protocollo Complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera	L 106	20	26.4.1975

▼B**ACCORDO ADDIZIONALE****sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

considerando che il Principato di Liechtenstein forma, conformemente al trattato del 29 marzo 1923, un'unione doganale con la Svizzera e che tale trattato non conferisce validità per il Principato di Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972;

considerando che il Principato di Liechtenstein ha espresso il desiderio che tutte le disposizioni di detto accordo abbiano effetto nei suoi riguardi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato il 22 luglio 1972 ha validità anche per il Principato di Liechtenstein.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1 e senza modificarne il carattere di accordo bilaterale tra la Comunità e la Svizzera, il Principato di Liechtenstein può far valere i suoi interessi tramite un rappresentante nell'ambito della delegazione svizzera nel Comitato misto.

Articolo 3

Il presente accordo addizionale sarà approvato dalla Svizzera, dal Principato di Liechtenstein e dalla Comunità, secondo le procedure che sono loro proprie. Esso entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo di cui all'articolo 1 e sarà valido finché il trattato del 29 marzo 1923 resterà in vigore.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

▼ B

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼ M1

▼ B

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemenschappen

▼ M1

▼ B


Jean-François Deniau
E. A. Wellenkamp

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



Paul Wüthli

Für das Fürstentum Liechtenstein

